MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

***EX* DECRETO LEGISLATIVO**
8 GIUGNO 2001 N. 231

SIGEA
Sistema Integrato Genova Arquata S.p.A.

Parte Generale

Integrata con le Linee Guida Antitrust e Anticorruzione

INDICE

Premessa **5**

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 ..... **5**
1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni 5
1.2 La portata esimente del Modello 231 14

2. SANZIONI APPLICABILI **15**

3. IL MODELLO ADOTTATO DA SIGEA S.p.A. **16**
3.1 Organizzazione e realtà operativa di SIGEA S.p.A. 16
3.2 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di SIGEA S.p.A. . 17
3.3 Finalità del Modello Organizzativo 19
3.4 Costruzione e struttura del Modello 20
3.4.1 Identificazione delle attività a rischio 20
3.4.2 Identificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati e delle conseguenti attività correttive 21
3.4.3 Struttura del Modello 21
3.4.4. Sistema di poteri e procure 24

4. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE **24**

5. LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE **25**
5.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione – regole di comportamento 25
5.2 Rapporti tra privati – regole di comportamento 25

6. LINEE GUIDA ANTITRUST **26**
6.1 Riferimenti normativi e condotte vietate 26
6.2 Regole di comportamento 27

7. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO **28**

8. ORGANISMO DI VIGILANZA **28**
8.1 L'Organismo di Vigilanza di SIGEA S.p.A. 28
8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza 30
8.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari 31
8.4. Verifiche periodiche - monitoraggio 32

9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 33

10. SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 34

11. FORMAZIONE E INFORMAZIONE 35
11.1 Premessa 35
11.2 Componenti degli organi sociali, dirigenti e personale munito di poteri di rappresentanza. 35
11.3 Altro personale 36
11.4 Personale neo assunto 36
11.5 Informativa a collaboratori esterni 37
11.6 Aggiornamenti formativi 37

12. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 37
12.1. La funzione del sistema disciplinare 37
12.2 Sistema disciplinare nei confronti dei dipendenti 38
12.3 Sistema disciplinare nei confronti dei dirigenti 39
12.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci 40
12.5 Sanzioni nei confronti dei partner 40

13. ATTIVITÀ OPERATIVE DI COORDINAMENTO TRA L'O.D.V. DI SIGEA S.P.A. E L'ODV DELLA CONTROLLANTE ITALIANA PETROLI S.P.A. 41

14. PRINCIPI, VALORI ETICI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 42
14.1 Norme generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 42
14.2 Norme generali di comportamento nei rapporti commerciali 42
14.3 Norme generali di comportamento nella redazione dei bilanci e dei documenti contabili ... 42
14.4 Conflitti di interesse 43
14.5 Tutela del capitale sociale e dei creditori 43
14.6 Norme generali di comportamento nella gestione dei pagamenti 43
14.7 Norme generali di comportamento per il contrasto al terrorismo 43
14.8 Norme generali di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente 43
14.9 Norme generali di comportamento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 43
14.10 Norme generali di comportamento nell'utilizzo delle tecnologie informatiche 43
14.11 Norme generali di comportamento per il contrasto del riciclaggio 44
14.12 Norme generali di comportamento nei rapporti con l'autorità giudiziaria 44
14.13 Risorse umane 44
14.14 Tutela della concorrenza e dei consumatori 44
14.15 Tutela della privacy e della riservatezza 44

Rev.	Data	Natura della modifica
00	dicembre 2014	• Formalizzazione del Modello Organizzativo di SIGEA S.p.A.
01	dicembre 2015	• Parte generale: introduzione nuovi reati *ex* L. 186/2014 (reato di autoriciclaggio), L. 68/2015 (c.d. "ecoreati") e L. 69/2015 (false comunicazioni sociali) e revisione dei protocolli di controllo.
02	marzo 2017	• Parte speciale (reati informatici): allineamento processi di controllo con quanto previsto dal contratto di servizio con TotalErg.
03	dicembre 2017	Parte generale: Inserimento nuovi reati di "finanziamento di condotte con finalità di terrorismo", "sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro", "atti di terrorismo nucleare", "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" e dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente ai sensi degli artt. 416, VI comma c.p. e 601 *bis* c.p.; ampliamento delle condotte di falsificazione di monete; eliminazione del documento privato dal campo di applicazione dell'art. 491 *bis* c.p.; nuova formulazione reato di corruzione tra privati e introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati; inserimento reati di favoreggiamento dell'ingresso clandestino degli stranieri (ipotesi aggravate) e di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato; inserimento dell'art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 (razzismo e xenofobia).
04	Febbraio 2020	• Parte generale: inserimento dell'art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001 (reati tributari): reati di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici", "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", "Occultamento o distruzione di documenti contabili", "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte". Inserimento del reato di traffico di influenze illecite. Inserimento dell'art. 25 *quaterdecies* D.Lgs. 231/2001 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). Inserimento del reato di "Traffico di influenze illecite". • Parte speciale: allineamento dei contenuti con quanto previsto nel contratto di servizio con Italiana Petroli.
05	Febbraio 2021	• Parte Generale: inserimento dell'art. 25 *sexiesdecies* d.lgs. 231/2001 (Reati di contrabbando). Inserimento dei reati di "Peculato", "Peculato mediante profitto dell'errore altrui", "Abuso d'ufficio", "Frode nelle pubbliche forniture" e "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale". Inserimento dei reati di "Dichiarazione infedele", "Omessa dichiarazione" e "Indebita compensazione".

06	Marzo 2022	• Parte Generale: inserimento dell'art. 25 *octies*1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). Recepimento delle modifiche normative intervenute per i reati di "Ricettazione", "Riciclaggio", "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" e "Autoriciclaggio".
07	Ottobre 2022	• Parte Generale: inserimento dell'art. 25 *septiesdecies* (Delitti contro il patrimonio culturale) e dell'art. 25 *octiesdecies* (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)
08	Febbraio 2023	• Parte Generale: inserimento delle Linee Guida Anticorruzione e delle Linee Guida Antitrust. Introduzione del portale per le segnalazioni whistleblowing. Richiamo ai principi, valori etici e alle norme generali di comportamento.

Premessa

SIGEA - Sistema Integrato Genova Arquata - S.p.A. (di seguito anche solo "la Società") con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001, ha inteso procedere alla formalizzazione del proprio modello organizzativo (di seguito anche solo "il Modello").

Come sarà più avanti illustrato, la Società nella predisposizione del Modello si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria emanate il 7 marzo 2002, aggiornate nel giugno 2021 ed approvate dal Ministero della Giustizia, nonché ai requisiti richiesti dalle principali normative volontarie in materia di sistemi di gestione.

In ogni caso, eventuali difformità che si dovessero riscontrare rispetto al contenuto delle Linee Guida non inficerebbero di per sé la validità del Modello in quanto quest'ultimo è corrispondente alla specifica realtà della Società e quindi ben può discostarsi dalle Linee Guida – che per loro natura hanno carattere generale – per specifiche esigenze di tutela e prevenzione.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime della responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito anche solo il "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può essere attribuita da Giudice penale solo sul presupposto della commissione di un particolare tipo di reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente da determinate categorie di soggetti: autori del reato presupposto della responsabilità dell'ente possono essere infatti

- persone fisiche che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;

Il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto è stato, nel tempo, esteso fino a comprendere le seguenti categorie:

- reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (**artt. 24 e 25 del Decreto**):
  - malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
  - indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
  - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - truffa nell'ipotesi aggravata commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
  - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
  - frode informatica nell'ipotesi aggravata commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
  - peculato (art. 314 c.p.);
  - peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
  - frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986);
  - concussione (art. 317 c.p.);
  - corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
  - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
  - corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
  - induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-*quater* c.p.);
  - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
  - corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
  - concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.);
  - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
  - traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).
- I reati di cui all'**art. 25-*bis*** del Decreto, introdotto dal Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro", come poi modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, vale a dire:
  - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
  - alterazione di monete (art. 454 c.p.);
  - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
  - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
  - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
  - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi o brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- I "reati societari, previsti dal codice civile, così come configurati dall'**art. 25-*ter*** del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" e novellato dall'art. 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 ed in seguito dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 ed infine dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, vale a dire:
  - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
  - false comunicazioni sociali: fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)
  - false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
  - impedito controllo (art. 2625 c.c.);
  - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
  - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
  - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
  - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
  - omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
  - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
  - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
  - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
  - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
  - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
  - aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
  - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

- I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali così come configurati dall'**art. 25-*quater*** del Decreto introdotti dalla Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

  Tali fattispecie sono previste attraverso un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati di terrorismo senza indicarne le singole previsioni, che possono

fondare la responsabilità dell'ente.

Poiché non è possibile fornire un elenco "chiuso" e limitato dei reati che potrebbero coinvolgere l'ente ai sensi del combinato disposto degli art. 25 *quater*, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, si fornisce di seguito un elenco delle principali fattispecie previste dall'ordinamento italiano in tema di lotta al terrorismo:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
  a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
  b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

- I reati contro la vita e l'incolumità individuale, così come configurati dall'**art. 25-*quater* 1** del Decreto (introdotto dall'art. 8 della legge n. 7 del 9 gennaio 2006) nonché i reati contro la personalità individuale disciplinati dall'**art. 25-*quinquies*** del Decreto (come previsto dall'art. 5, della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003, recante Misure contro la tratta di persone). In particolare:
  - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);
  - riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
  - prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
  - pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);

- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

- Le ipotesi di abusi di mercato previste dalla parte V, titolo I-*bis*, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), modificata con il D.Lgs. 303/2006, riportate all'**art. 25 *sexies*** del Decreto, quali:
  - abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate. (art. 184 T.U.F.);
  - manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

- I reati introdotti dalla legge penale speciale 16 marzo 2006 n. 146 intitolata "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" (Convenzione di Palermo), quali:
  - associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
  - associazione di tipo mafioso (art. 416 - *bis* c.p.);
  - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. n. 43/1973, art. 291 - *quater*);
  - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. n. 309/1990, art. 74);
  - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5);
  - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 - *bis* c.p.);
  - favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- I reati introdotti dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 "misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro", riportati all'**art. 25 *septies***, quali:
  - omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  - lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. 3 comma)

  quando commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- I reati introdotti dall'articolo 63, comma 3 del Decreto Legislativo n. 231 approvato il 16 novembre 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la

prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e contenente modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. In particolare il Decreto, introducendo l'**art. 25-*octies***, sanziona in capo all'ente,:

- ricettazione (art. 648 c.p.),
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.),
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.),
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.).

Il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195 ha introdotto alcune modifiche alle fattispecie di cui all'art. 25 octies D.Lgs. 231/2001. In particolare, per i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), di riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.), di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.), è stato ampliato il novero dei reati presupposto alle contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; per i soli reati di riciclaggio e autoriciclaggio è stata inoltre estesa la loro configurabilità in relazione ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo, come già previsto per le fattispecie di ricettazione e reimpiego.

- I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, aggiunti all'**art. 25 *octies1*** del Decreto dal d.lgs. n. 184/2021:
  - indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)
  - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)
  - frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)

L'articolo 64 prevede l'abrogazione delle corrispondenti previsioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 sopra citata.

- I reati introdotti dalla Legge 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica che ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai c.d. reati informatici. In particolare la citata legge ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'**art. 24-*bis*** che fa riferimento ai seguenti reati:
  - falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
  - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
  - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);

- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635- *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

- I reati di criminalità organizzata introdotti dalla L. n. 94/2009 nell'art. **24-*ter*** del Decreto:
  - associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma c.p.);
  - associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
  - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
  - sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
  - associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990);
  - associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);
  - reati concernenti la fabbricazione, l'introduzione nello Stato ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p.)

- I reati contro l'industria ed il commercio previsti dalla L. n. 99/2009 all'interno dell'**art. 25-*bis*.1** del Decreto:
  - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
  - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
  - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
  - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
  - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
  - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
  - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
  - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

- I reati in materia di violazione del diritto di autore previsti dalla legge n. 633 del

22 aprile 1941 ed il reato di cui all'art. 377-*bis* del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), previsto dalla L. 106/2009 inseriti rispettivamente negli **artt. 25-*nonies* e 25-*decies*** del Decreto.

- I reati ambientali, aggiunti dal D.Lgs. 121/2011 all'**art. 25-*undecies*** del Decreto, successivamente novellato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68:
  - inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
  - disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
  - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
  - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
  - circostanze aggravanti dei delitti associativi (art. 452 *octies* c.p.);
  - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
  - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
  - scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/2006, art. 137);
  - attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006, art. 256);
  - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/2006, art. 257);
  - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006, art. 258);
  - traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006, art. 259);
  - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006, art. 260);
  - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso (D.Lgs 152/2006, art. 260-*bis*);
  - omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/2006, art. 260-*bis*);
  - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1 e art. 2);
  - violazione delle disposizioni in materia di emissioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279);
  - importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1 e art. 2);
  - inquinamento doloso da parte di navi (D.Lgs. 202/2007, art. 8);
  - inquinamento colposo da parte di navi (D.Lgs. 202/2007, art. 9);
  - impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (art. 3 L. 549/1993).

- I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di favoreggiamento dell'ingresso clandestino degli stranieri (ipotesi aggravate) e di

favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero nello Stato aggiunti dal D.Lgs. 109/2012 e dalla Legge 161/2017 all'**art. 25** ***duodecies*** del Decreto.

- I reati di razzismo e xenofobia di cui all'**art. 25** ***terdecies*** del Decreto, introdotto dalla Legge n. 167 del 20 novembre 2017 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.

- I reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa di cui all'**art. 25** ***quaterdecies*** del Decreto, introdotto dalla Legge n. 39 del 3 maggio 2019.

- I reati tributari, aggiunti all'**art. 25** ***quinquiesdecies*** del Decreto dal D.L. n. 124/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019) e poi ulteriormente ampliati dal d.lgs. n. 75/2020:
  - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000);
  - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74/2000);
  - dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);
  - omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000);
  - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000);
  - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74/2000);
  - indebita compensazione (art. 10 *quater* d.lgs. n. 74/2000);
  - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000).

  I reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater* d.lgs. n. 74/2000 rilevano per la responsabilità degli Enti se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- I reati di contrabbando, aggiunti all'**art. 25** ***sexiesdecies*** del Decreto dal d.lgs. n. 75/2020:
  - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) ;
  - contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
  - contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 D.P.R. n. 43/1973);

- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973).

- I delitti contro il patrimonio culturale, aggiunti all'**art. 25 *septiesdecies*** del Decreto dalla l. n. 22/2022:

  - Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
  - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
  - Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
  - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
  - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
  - Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
  - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
  - Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

- I reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di cui all'**art. 25 *octiesdecies*** del Decreto, introdotti dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022.

- Lo stesso Decreto, infine, ha introdotto una specifica fattispecie penale, rubricata "Inosservanza delle sanzioni interdittive" (art. 23), anch'essa presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In estrema sintesi, il Decreto prevede dunque che qualora uno dei suddetti soggetti (apicali o sottoposti alla direzione o controllo di questi ultimi) ponga in essere uno degli elencati reati, agendo nell'interesse od a vantaggio dell'Ente, quest'ultimo, ferma la responsabilità penale personale del soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione "amministrativa".

1.2 La portata esimente del Modello 231

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente dimostri che:

1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, *modelli di organizzazione e gestione* idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;

2. abbia affidato, ad un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello organizzativo in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
3. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il modello organizzativo;
4. non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui al punto 2 che precede.

Il Decreto prevede inoltre che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

E' infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Lo stesso Decreto, inoltre, prevede che i "*modelli di organizzazione e gestione*" possano essere redatti sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003, n. 2001.

2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni illeciti amministrativi, concernono:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3. IL MODELLO ADOTTATO DA SIGEA S.p.A.

3.1 Organizzazione e realtà operativa di SIGEA S.p.A.

SIGEA S.p.A. è attualmente controllata da Italiana Petroli S.p.A. (65%) e da Ecofuel S.p.A. (35%) (di seguito anche solo "i Soci"); la Società a sua volta detiene il 40% di Sigemi S.r.l., società nata per favorire l'integrazione tra le strutture logistiche di movimentazione dei prodotti petroliferi della Società e di Continentale Italiana S.p.A.

La Società è gestita da un Consiglio di Amministrazione formato da tre Consiglieri nominati dal socio Italiana Petroli S.p.A. e da due Consiglieri nominati dal socio Ecofuel S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente sono titolari del potere di rappresentanza sociale e dei poteri di gestione della Società; il Vice Presidente esercita i poteri ricevuti solo in caso di assenza o impedimento del Presidente ed infatti tutte le decisioni per la gestione ordinaria e straordinaria della Società sono assunte dal Presidente, che informa e condivide l'adozione degli atti gestori con il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente riveste inoltre il ruolo di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008 con poteri in materia di salute, ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro.

Il controllo amministrativo è affidato al Collegio Sindacale, che svolge anche le attività di revisione contabile.

L'attività sociale di SIGEA S.p.A. consiste nel fornire supporto operativo per la pianificazione ed organizzazione dei servizi di ricevimento, stoccaggio in promiscuo, miscelazione, movimentazione, spedizione e consegna di prodotti petroliferi verso i propri Soci, che rappresentano gli unici clienti della Società. I Soci scelgono ed acquistano il prodotto petrolifero e ne predispongono il trasporto fino al sistema logistico integrato, dal quale poi viene immesso in commercio dai Soci attraverso i canali cd. rete ed extrarete degli stessi: essi infatti provvedono alla vendita dei prodotti via mare, via autobotte, via oleodotto o in modalità c.d. *transfer stock* (con tale espressione si intendono i casi in cui i Soci vendono prodotti ad un'altra società petrolifera operante sul sistema logistico integrato).

SIGEA S.p.A. è proprietaria di quattro *pipeline* non più attive, né collegate al sistema e già messe in sicurezza e sottoposte a monitoraggio: per tali condutture la Società è anche titolare di apposite autorizzazioni amministrative rilasciate da enti pubblici territoriali per l'occupazione del suolo pubblico.

La Società non è proprietaria delle condutture e dei depositi attivi del sistema logistico integrato, che sono invece nella titolarità di Sigemi S.r.l.: con apposito contratto la Società ha acquisito da

quest'ultima il diritto di utilizzo per il 40% della capacità di esercizio del sistema verso il pagamento del 40% di tutti i costi fissi (ad es. costi del personale, costi di manutenzione, oneri finanziari, ammortamento, ecc.), dei costi variabili delle movimentazioni disposte su richiesta di SIGEA S.p.A. o dei Soci utilizzatori, maggiorati con un compenso aggiuntivo del 2,5% dei costi fissi e variabili sostenuti in anno.

A fronte del diritto di uso del sistema logistico integrato, la Società offre supporto operativo per la pianificazione ed organizzazione dei servizi di ricezione, stoccaggio in promiscuo e movimentazione di prodotti petroliferi ai propri Soci: essa fornisce tali prestazioni, mettendo a disposizione a ciascuno di essi una percentuale concordata della capacità di esercizio del sistema ed ottenendo come corrispettivo il pagamento *pro quota* dei costi fissi e dei costi variabili sostenuti, nonché un compenso aggiuntivo così come determinato nei contratti stipulati con ciascuno dei Soci.

Le operazioni di logistica relative ai prodotti petroliferi movimentati attraverso il sistema integrato sono dirette dalle competenti Funzioni dei Soci preposte alle operazioni di *supply*: il personale dei Soci si occupa infatti della scelta dei fornitori di prodotti petroliferi, della redazione dei relativi contratti ed ordini e dell'organizzazione delle operazioni di consegna.

Per l'acquisizione di servizi o prestazioni funzionali allo svolgimento dell'oggetto sociale, SIGEA S.p.A. ha stipulato specifici contratti con i Soci. La prestazione di servizi da parte di Italiana Petroli S.p.A. è formalizzata in contratti di durata annuale (salvo disdetta), che prevedono vari servizi tra i quali la fornitura di servizi di controllo processi, *risk office,* nonché servizi di assistenza amministrativa, di tenuta della contabilità e di redazione del bilancio, di consulenza fiscale e legale. Italiana Petroli S.p.A. fornisce, in esecuzione del contratto, supporto per la gestione del personale, per eventuale procedure di assunzione, per consulenza per la definizione ed applicazione del sistema di controllo interno, per attività di internal audit e di *risk management.*

SIGEA S.p.A. ha infine stipulato un contratto con Italiana Petroli S.p.A. per avvalersi di un servizio di gestione finanziaria accentrata con saldi giornalieri dei conti correnti in *cash pooling* e possibilità di ricorrere a finanziamenti infragruppo ed un contratto con Italiana Petroli S.p.A. per la fornitura del servizio di determinazione e pagamento dell'IVA.

3.2 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di SIGEA S.p.A.

Adottando il Modello ed aggiornandolo costantemente, la Società vuole assicurare correttezza e maggiore trasparenza nello svolgimento delle proprie attività.

La Società ritiene, infatti, che l'adozione di tale Modello, unitamente all'adozione e diffusione di un Codice Etico, costituiscano, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e collaboratori di SIGEA S.p.A. e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (componenti degli organi sociali, dipendenti, clienti, fornitori, azionisti, agenti, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano nell'espletamento delle proprie attività comportamenti corretti e trasparenti in linea con i principi e valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

In particolare, l'adozione e la diffusione del Modello mirano, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di SIGEA S.p.A. anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, a consentire alla Società di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

Da tale impostazione deriva che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono rivolti a migliorare complessivamente il governo dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

Nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello, SIGEA S.p.A. si è ispirata, come si è detto, alle Linee Guida di Confindustria. Sono state inoltre recepiti gli spunti e le indicazioni tratte dal "*Position Paper*" dell'Associazione Italiana *Internal Auditors*, nonché dagli *standard* internazionali in materia di sistemi di gestione (OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 14001) e di quelli in materia di controllo interno (quali il *CoSO Report*, proposto dal *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)* che, in sintesi, applicati al Modello, prevedono:

- l'individuazione delle aree di rischio, vale a dire in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare le esigenze di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- la predisposizione di un sistema di controllo ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. In tale contesto, particolare importanza assumono le strutture organizzative, le attività e le regole attuate dal management e dal personale aziendale, nel quadro del sistema di controllo interno, finalizzate ad assicurare:
  - efficacia ed efficienza delle operazioni gestionali;
  - attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso terzi sia verso l'interno;
  - conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme ed alle politiche interne.

Le regole contenute nel Modello, inoltre, sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo il presente Modello finalità specifiche di ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.

Il sistema dei controlli interni della Società è composto da:

- la Parte Generale del Modello;
- le Parti Speciali del Modello;
- le regole di *governance* societaria indicate nello statuto sociale;
- il Codice Etico;
- le procedure, le linee-guida, le istruzioni operative e la relativa documentazione adottate da Italiana Petroli S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste nel contratto infragruppo;
- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicabili.

Le regole comportamentali e le procedure sopra elencate, pur non essendo state emanate (ad eccezione ovviamente del Modello) in adempimento delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, hanno tra i loro precipui fini il controllo della regolarità, diligenza e legittimità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001, anche di quelli che non sono stati oggetto di specifica trattazione nelle parti speciali del Modello, in quanto il loro rischio di commissione "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente" è stato valutato minimo.

I principi, i valori, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, sono richiamati, ma non vengono riportati dettagliatamente nel presente documento e fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo interno, che il Modello stesso intende integrare.

3.3 Finalità del Modello Organizzativo

Il Modello predisposto da SIGEA S.p.A. si fonda su un sistema costituito da procedure organizzative e attività di controllo che:

1. individuano le aree/i processi di possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, valutano il livello del rischio connesso a tali aree/processi lo verificano e lo documentano (*Risk Management*);
2. definiscono un sistema normativo interno diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
   - un Codice Etico, che fissa le linee di orientamento generali, tese a disciplinare le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;
   - l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sociale al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   - la definizione dei ruoli e dei compiti del personale della Società e del personale di Italiana Petroli S.p.A. incaricato di eseguire le attività oggetto del contratto di servizi infragruppo;
3. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
4. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché la responsabilità di monitorarne la diffusione al personale di SIGEA S.p.A., ai collaboratori esterni ed ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura con SIGEA S.p.A. secondo le modalità stabilite dalla Società.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

1. prevenire condotte illecite e ridurre i rischi di commissione di reati connessi allo svolgimento delle attività aziendali;

2. determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SIGEA S.p.A. la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei loro confronti, ma anche verso SIGEA S.p.A.;
3. ribadire che SIGEA S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi e valori etico-sociali a cui la Società intende attenersi;
4. in generale e nell'ottica della integrazione dei sistemi di *compliance*, prevenire ogni comportamento o condotta che, pur potendo non determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del Decreto, possa integrare un illecito secondo le normative di settore applicabili a SIGEA S.p.A. (quali, ad esempio, illeciti in materia Antitrust o in materia di protezione dei dati personali).

Scopo del Modello è, pertanto, la predisposizione di un sistema strutturato, integrato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla massima riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione delle c.d. "attività sensibili" e, ove necessario, attraverso la loro regolamentazione tramite procedure.
L'Organismo di Vigilanza, in tale contesto, vigila sul rispetto del sistema organizzativo adottato e sull'operato dei Destinatari.

3.4 Costruzione e struttura del Modello

La Società, anche nel rispetto dello spirito della normativa sulla responsabilità amministrativa dipendente da reato degli enti, ha condotto un progetto interno (di seguito anche "il Progetto") finalizzato all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito, anche, il Progetto).

A tal fine SIGEA S.p.A. ha svolto una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'adozione del sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le prescrizioni del Decreto e delle citate Linee Guida emanate dalla Confindustria.

Le fasi in cui si è svolto il lavoro propedeutico alla redazione del presente Modello sono state le seguenti.

3.4.1 Identificazione delle attività a rischio

A seguito dell'analisi della struttura organizzativa e delle informazioni acquisite durante i colloqui effettuati con il personale aziendale, sono state esaminate le aree nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto. Di tali colloqui è stato redatto apposito verbale, i cui contenuti sono stati condivisi e riportati in apposite schede, che restano nelle carte di lavoro del Progetto e che sono parte integrante del presente Modello.

All'esito delle rilevazioni dei rischi sono state individuate le seguenti attività a rischio di commissione di reati:

- Supporto operativo per la pianificazione ed organizzazione dei servizi di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi prestati da Sigemi S.r.l. a favore dei Soci e fatturazione attiva;
- Acquisizione della capacità di servizio del Sistema logistico integrato e fatturazione passiva;
- Rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di concessioni/autorizzazioni;
- Gestione delle ispezioni/verifiche/accertamenti;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativi al personale;
- Assunzione del personale;
- Gestione del personale e delle politiche retributive;
- Gestione adempimenti fiscali;
- Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali;
- Gestione flussi finanziari;
- Gestione della cassa in contanti;
- Gestione delle note spese;
- Gestione dei rapporti con gli organi sociali;
- Gestione dei procedimenti giudiziari e contenziosi;
- Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro;
- Gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di rimozione delle tubazioni di proprietà dismesse e conferimento a fornitori per trasporto/smaltimento/recupero;
- Gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di ufficio;
- Gestione delle operazioni di caratterizzazione/bonifica/messa in sicurezza/ripristino ambientale sulle tubazioni di proprietà dismesse;
- Comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante;
- Utilizzo delle dotazioni informatiche aziendali.

3.4.2 Identificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati e delle conseguenti attività correttive

Sulla base delle informazioni acquisite, all'interno delle schede di intervista sopra citate sono state indicate le aree ed attività a rischio reato e sono state individuate le possibili modalità di realizzazione dei reati unitamente all'esplicitazione dei più significativi fattori di rischio insieme ai relativi controlli tesi a mitigarne l'incisività: l'elenco delle attività aziendali sensibili ed i relativi rischi-reato associati sono stati rappresentati in una tabella riassuntiva di mappatura (Vd. All. n. 2). Anche questa fase del Progetto è stata oggetto di specifica condivisione, i cui esiti sono riportati nelle carte di lavoro del Progetto.

3.4.3 Struttura del Modello

Il Modello, quindi, così come predisposto a seguito dell'attività sopradescritta, è costituito dalle seguenti parti relative ai rischi reato individuati nel corso delle attività di *risk assessment* e riportati nel *file* di mappatura (Vd. All. n. 2):

1. Parte Generale: contenente le regole ed i principi generali del Modello;
2. Parti Speciali: descrivono i protocolli di controllo con riferimento alle singole fattispecie di reato
   a. Parte Speciale n. 1 "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione";
   b. Parte Speciale n. 2 "Reati societari";
   c. Parte Speciale n. 3 "Reati ambientali";
   d. Parte Speciale n. 4 "Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro";
   e. Parte Speciale n. 5 "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata";
   f. Parte Speciale n. 6 "Reati informatici";
   g. Parte Speciale n. 7 "Reati tributari";
   h. Parte Speciale n. 8 "Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Sono state inoltre individuate ed elencate nella Parte Speciale n. 1 le attività strumentali alla commissione dei suddetti reati con riferimento a quelle attività, che – pur non presentando fattori di rischio per la presenza di rapporti e negoziazioni dirette con esponenti pubblici - possono fornire il supporto finanziario o operativo per la realizzazione dei reati in esame.

Il rischio di realizzazione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è stato rilevato nelle attività sensibili che prevedono rapporti con esponenti pubblici e nelle attività strumentali descritte nella Parte Speciale n.1.

Con riferimento al rischio di impiego di cittadini stranieri senza regolare permesso di soggiorno e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati considerati idonei i controlli già da tempo indicati nelle attività "Gestione degli acquisti di beni e servizi" e " Assunzione del personale" descritte nella Parte Speciale n.1.

Il rischio relativo ai reati di falso nummario, tra cui quello relativo al reato di cui all'art. 453 c.p., così come modificato dal D.Lgs. 125/2016, è stato valutato per l'attività sensibile "Gestione della cassa in contanti" ed in considerazione delle modeste somme movimentate sono stati ritenuti sufficienti gli strumenti di controllo descritti nella predetta attività sensibile ed i principi e valori del Codice Etico.

Per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria previsto dall'art. 25-*decies* la Società – oltre al Codice Etico - ha previsto i controlli indicati nelle attività sensibili della Parte Speciale n. 1 che prevedono rapporti con le Autorità Giudiziarie.

Non sono stati considerati significativi i rischi di commissione dei reati di mutilazione degli organi genitali femminili previsti dall'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001, dei reati di terrorismo *ex* art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001, dei reati di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 e dei reati di frode in competizioni sportive e di Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa previsti dall'art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001 trattandosi di condotte che non potrebbero essere compiute nell'ambito delle attività aziendali nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

Non è parso significativo il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale *ex* art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001 ad eccezione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il suddetto reato è stato ritenuto poco probabile in relazione alla gestione delle risorse umane, in quanto gli indici di sfruttamento previsti dall'art. 603 *bis* c.p. non sembrano ipotizzabili nel contesto aziendale, mentre è stato considerato ravvisabile anche se

remoto con riferimento all'utilizzo di manodopera di fornitori esterni; tale rischio risulta in ogni caso sufficientemente presidiato dai controlli riportati nell'attività "Acquisto di beni e servizi" descritti nella Parte Speciale n.1.

È stato considerato non applicabile il rischio di commissione del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di organi prelevati da persona vivente ai sensi degli artt. 416, VI comma c.p. previsto dall'art. 24 *ter* D.Lgs. 231/2001.

Non sono stati ritenuti rilevanti i reati contro l'industria ed il commercio previsti dall'art. 25-*bis*.1 D.Lgs. 231/2001, perché la vendita di beni non rientra nell'oggetto sociale, né i reati transnazionali perché la Società non svolge nessuna attività al di fuori dei confini nazionali.

Non sono stati ritenuti rilevanti i reati di contrabbando previsti dall'art. 25-*sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001, perché la Società non svolge alcuna attività al di fuori dei confini nazionali e non acquista beni dall'estero.

Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati, in considerazione delle modifiche apportate dal D.Lgs. 38/2017, è apparso astrattamente ipotizzabile, ma remoto, atteso che la Società non svolge attività di *business* verso terzi (diversi dai Soci) né in rapporto con *partner* o altri soggetti.

Non è apparso rilevante il rischio di commissione del reato di abuso di mercato, perché la Società non ha accesso a informazioni privilegiate, né opera sui mercati finanziari, né il rischio di realizzazione dei reati con violazione del diritto di autore, poiché la Società non acquista licenze *software* né si avvale di materiale tutelato da diritti di autore.

Infine, non è stato ritenuto rilevante il rischio di commissione dei delitti contro il patrimonio culturale, né il rischio di commissione dei reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Il Modello è completato da tre allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Codice Etico (All. n. 1);
- Mappatura delle attività sensibili/funzioni aziendali/fattispecie di reato (All. n. 2);
- Schema riassuntivo flussi informativi verso l'OdV (All. n. 3);
- Elenco dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (All. n. 4).

Sono infine da ritenersi parti integranti del Modello della Società i seguenti documenti interni:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza al Presidente;
- Procedure, Linee Guida e Istruzioni Operative di Italiana Petroli S.p.A. applicabili nelle attività oggetto del contratto di servizi infragruppo;
- Documento Programmatico di Sicurezza;
- Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tali documenti sono conservati e aggiornati a cura delle Funzioni competenti di Italiana Petroli S.p.A. in base al contratto di servizi infragruppo o presso la sede di Genova. La procura del Presidente è tenuta dallo stesso e presso la Funzione competente di Italiana Petroli S.p.A.

1. mappatura delle attività a rischio al fine di individuare le aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel Decreto, abbinando per maggiore chiarezza le attività stesse ed i singoli reati;
2. le procedure, le linee-guida, le istruzioni operative e la relativa documentazione adottate da Italiana Petroli S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste nel contratto infragruppo e che – seppur non pedissequamente riportate nel presente documento, anche per ragioni di fruibilità dello stesso – ne costituiscono concreta applicazione, essendone richiamati i tratti essenziali;
3. prospetto sinottico: riassume i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di formulare ogni tipo di suggerimento affinché il Consiglio di Amministrazione di SIGEA S.p.A. valuti, nel continuo, l'aggiornamento del Modello.

3.4.4. Sistema di poteri e procure

Nel conferimento delle procure la Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società. Pertanto, le procure permanenti sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi che evidenziano l'effettiva necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è parte.
Le procure in essere sono custodite dalla Funzione competente di Italiana Petroli S.p.A. e sono a disposizione dell'OdV.
L'OdV verifica periodicamente il sistema delle procure in vigore, proponendo le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

4. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Modello comprende tutte le attività svolte dalla Società ed i cui destinatari sono individuati in:

- componenti degli Organi sociali, in coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di SIGEA S.p.A.;
- dipendenti della Società ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente (in seguito tutti detti, collettivamente, i Destinatari).

I principi e gli *standard* di controllo contenuti nel Modello e nel Codice Etico si applicano altresì, nei limiti del rapporto contrattuale in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo a

SIGEA S.p.A., operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti (di seguito "*partner*"): tali Soggetti per effetto di apposite clausole contrattuali si impegnano a tenere, nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società, comportamenti corretti e rispettosi delle norme e comunque idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto.

5. LINEE GUIDA ANTICORRUZIONE

SIGEA S.p.A., in conformità ai principi e valori espressi nel Codice Etico e a quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure interne, conduce la propria attività secondo criteri di trasparenza, correttezza e nel rispetto assoluto delle leggi e regolamenti, comunque denominati, finalizzati a prevenire e contrastare la corruzione pubblica e privata.
SIGEA S.p.A.richiede, pertanto, a tutti i propri stakeholder di operare in conformità ad ogni normativa applicabile per prevenire e contrastare ogni fenomeno di corruzione.

5.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione – regole di comportamento

- È vietato a tutti gli esponenti aziendali di corrispondere e offrire, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità di qualsivoglia natura a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine d'influenzare o compensare un atto del loro ufficio e/o la omissione o ritardo di un atto del loro ufficio;
- È vietato a tutti gli esponenti aziendali di offrire regali o altre liberalità a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- È vietato a tutti gli esponenti aziendali di influenzare, anche per interposta persona, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento (o per lo svolgimento) di un atto del loro ufficio ovvero per omettere o ritardare un atto del loro ufficio.
- Sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle procedure interne e salvo siano comunque finalizzati ad influenzare l'operato del funzionario pubblico, omaggi o spese di rappresentanza di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità, l'imparzialità e la reputazione delle parti;
- È fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di segnalare, anche in forma anonima, ogni possibile violazione della normativa anticorruzione secondo le modalità previste al paragrafo 10;
- È fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di partecipare alla formazione in materia anticorruzione nel rispetto dei programmi e dei contenuti predisposti dalle competenti Funzioni aziendali.

5.2 Rapporti tra privati – regole di comportamento

- È vietato a tutti gli esponenti aziendali sollecitare e/o ricevere denaro o altra utilità di qualsivoglia natura per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi del loro ufficio/funzione o degli obblighi di fedeltà;
- È vietato a tutti gli esponenti aziendali di praticare favoritismi o porre in essere comportamenti collusivi anche attraverso promesse di vantaggi personali di qualsiasi natura;
- È fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di segnalare, anche in forma anonima, ogni possibile violazione della normativa anticorruzione secondo le modalità previste al paragrafo 10.
- È fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di partecipare alla formazione in materia anticorruzione nel rispetto dei programmi e dei contenuti predisposti dalle competenti Funzioni aziendali.

SIGEA S.p.A. adotterà i provvedimenti disciplinari secondo le previsioni del presente Modello in caso di violazione delle suddette regole di comportamento.
Tutti gli esponenti aziendali devono evitare e comunque segnalare ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno della Azienda.
Nessun esponente aziendale subirà conseguenze disciplinari (licenziamento, sospensione, demansionamento, trasferimento etc.) o personali per essersi rifiutato di effettuare un pagamento vietato dalle presenti linee guida, anche se tale rifiuto abbia determinato la perdita di un affare o altra conseguenza pregiudizievole per il business aziendale.
SIGEA S.p.A., al fine di prevenire qualsivoglia forma di corruzione, non eroga contributi diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.
Ogni contributo o iniziativa di beneficienza deve essere preventivamente valutata dalle competenti Funzioni nel rispetto delle procedure interne che disciplinano la gestione dei flussi finanziari e, comunque, secondo criteri di trasparenza e di destinazione delle utilità ad enti affidabili e che operano, a loro volta, secondo criteri di onestà e integrità.
Tutte le attività di sponsorizzazione e pubblicità in genere devono essere effettuate nel rispetto budget approvato e delle procedure interne che disciplinano la gestione dei flussi finanziari.
L'assunzione di personale, di qualsiasi livello, deve avvenire previo espletamento dell'iter di selezione descritto dalle procedure interne. È fatto divieto ad ogni esponente aziendale di proporre alle Funzioni deputate alla selezione ed assunzione del personale figure professionali con le quali siano legati da rapporti di parentela o amicizia.
I contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e Collaboratori esterni devono prevedere l'inserimento e l'accettazione di clausole contrattuali specifiche che li impegnino all'osservanza della normativa anticorruzione e, in generale, di ogni altra normativa al cui rispetto è improntata l'attività di SIGEA S.p.A.

6. LINEE GUIDA ANTITRUST

SIGEA S.p.A., in conformità ai principi e valori espressi nel Codice Etico e a quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure interne, conduce la propria attività nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza e dei consumatori.
Tutta la popolazione aziendale è tenuta al rispetto delle regole di condotta di seguito indicate, che hanno come obiettivo quello di prevenire la commissione di qualsivoglia illecito antitrust anche attraverso la previsione di idonei canali di comunicazione mediante i quali chiunque venga a conoscenza di violazioni commesse possa darne tempestiva informazione all'Antitrust Compliance Officer della Capogruppo mediante il portale per le segnalazioni *whistleblowing*, utilizzando il link disponibile sul sito www.gruppoapi.com, per la conseguente ed immediata repressione di siffatte condotte secondo quanto previsto dal Modello e dalle procedure interne.

6.1 Riferimenti normativi e condotte vietate

La legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, vieta alle imprese:

- Le intese restrittive della concorrenza, ossia quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

Costituiscono intese restrittive della concorrenza gli accordi fra più imprese, in qualsiasi modo conclusi, volti (i) a concertare le condizioni economiche di vendita dei prodotti (ii) a concordare

limitazioni nella produzione (iii) a ripartire clienti o territori di vendita (iv) a concordare il rifiuto collettivo di contrattare con un determinato cliente o fornitore (v) a concordare il prezzo massimo o altre condizioni di acquisto nei confronti di un determinato fornitore (vi) a subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. Detti accordi sono da considerarsi nulli ad ogni effetto. Se le intese sono idonee a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri, l'Autorità antitrust applicherà la normativa comunitaria (articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

- L'abuso di posizione dominante, intendendosi per posizione dominante quella dell'impresa che può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori.

La posizione dominante deve essere valutata nel tempo e sulla base della posizione di SIGEA S.p.A. nell'ambito del mercato (o mercati) nel quale opera. L'impresa è in posizione dominante, infatti, quando detiene quote elevate in un determinato mercato. La legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso che si concretizza quando l'impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori. Se l'impresa è in posizione dominante, è fatto quindi divieto (i) di imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente onerose (ii) di applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza (iii) ostacolare i propri concorrenti (iv) subordinare la vendita di un prodotto all'acquisto di altro non richiesto. Quando l'abuso determina un pregiudizio per il commercio tra più Stati membri dell'UE, l'Autorità applica la normativa comunitaria (articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea).

- Le operazioni di concentrazione, ossia (i) la fusione di due o più imprese prima indipendenti (ii) l'acquisizione del controllo di un'impresa indipendente da parte di una o più imprese (iii) la creazione di imprese comuni.

Non costituiscono invece una concentrazione: le acquisizioni di partecipazioni a fini meramente finanziari; le operazioni infra-gruppo (realizzate fra società controllate, anche se indirettamente, da un unico soggetto); le operazioni i cui partecipanti non svolgono alcuna attività economica. Le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante secondo quanto previsto dalla Legge 287/1990 qualora vengano superate determinate soglie di fatturato. Quando l'Autorità ritiene che una concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ne vieta la realizzazione; l'operazione può anche essere autorizzata subordinatamente al rispetto di talune condizioni, tese a eliminare possibili effetti restrittivi della concorrenza.

Sono altresì vietate le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori, volte a falsarne le scelte economiche, ad esempio, mediante la omissione di informazioni rilevanti, la diffusione di informazioni non veritiere o il ricorso a forme di indebito condizionamento, secondo le previsioni del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e di ogni altra normativa nazionale o comunitaria in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette.

6.2 Regole di comportamento

- È vietato a tutti gli esponenti aziendali di porre in essere qualsiasi condotta che integri o concorra ad integrare gli illeciti descritti al punto che precede;

- È fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di segnalare, anche in forma anonima, ogni possibile violazione della normativa Antitrust mediante il portale per le segnalazioni *whistleblowing*, utilizzando il link disponibile sul sito www.gruppoapi.com; le segnalazioni verranno gestite dall'Antitrust Compliance Officer della Capogruppo in conformità alle procedure interne;
- È fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di coinvolgere preventivamente la Funzione Compliance della Capogruppo per la valutazione di conformità normativa di ogni iniziativa di business che possa integrare un'operazione di concentrazione o, in generale, un comportamento potenzialmente rilevante secondo quanto descritto al punto che precede;
- È fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di partecipare alla formazione in materia Antitrust nel rispetto dei programmi e dei contenuti predisposti dalle competenti Funzioni aziendali.

SIGEA S.p.A. adotterà i provvedimenti disciplinari secondo le previsioni del presente Modello in caso di violazione delle suddette regole di comportamento.

7. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO

Essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'Organo Dirigente*", in conformità con la disposizione di cui all'articolo 6, comma I, lettera a) del Decreto, le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominato anche "Organo di Amministrazione") di SIGEA S.p.A.

Le modifiche e/o le integrazioni agli allegati del Modello che non presuppongono la necessità di attività di *risk assessment* possono essere promosse dall'Organismo di Vigilanza della Società, di cui al paragrafo successivo che ne darà successiva informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve poter valutare ed esprimere parere favorevole sulle proposte di aggiornamento e/o revisione del Modello Organizzativo prima che le stesse siano effettivamente adottate.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

8.1 L'Organismo di Vigilanza di SIGEA S.p.A.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella composizione ritenuta adeguata per l'efficace svolgimento delle funzioni di vigilanza e nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previste dalle disposizioni normative vigenti per gli organismi di cui al D.Lgs. 231/2001.

L'OdV ha attualmente composizione monocratica ed il componente è scelto in modo che l'Organismo presenti i requisiti di professionalità, autonomia e continuità di azione indicati dalle Linee Guida di Confindustria ed in particolare:

- la professionalità, in quanto l'OdV presenta adeguate competenze in materia di attività ispettive, di tecniche di analisi e valutazione dei rischi e può contare sulla consulenza legale continuativa prestata dalle competenti Funzioni di Italiana Petroli S.p.A. e/o da consulenti esterni;

- l'autonomia, in quanto all'OdV è garantita l'autodeterminazione nell'iniziativa di controllo scevra da ogni eventuale forma di interferenza o di condizionamento. Inoltre l'OdV presenta i caratteri dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio, poiché non svolge nessun compito operativo, né assume decisioni riferibili alle attività operative della Società;
- la continuità di azione, in quanto l'OdV – anche grazie al supporto del personale della Società - è dedicato in via sistematica all'attività di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza adotta in autonomia un regolamento che disciplina gli aspetti principali relativi al proprio funzionamento.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, a garanzia della sua posizione *super partes*, non deve:

1. intrattenere, direttamente o indirettamente, al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, relazioni economiche con la Società, con i componenti del Consiglio di Amministrazione, con i soci di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
2. essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
3. essere stretto familiare dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, coerentemente con i requisiti di onorabilità richiamati dall'art. 2387 c.c., per poter essere scelto e mantenere la carica non deve essere stato condannato, neanche con sentenza non ancora divenuta irrevocabile, per avere commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, invia al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, una dichiarazione:

1. che attesti l'assenza, in capo a sé, delle ragioni ostative di cui ai precedenti punti nn. 1-3 oppure motivi d'inopportunità (conflitti di interesse, rapporti di parentela con Amministratori, precedenti penali rilevanti o procedimenti in corso, ecc.) all'assunzione dell'incarico;
2. nella quale dichiari di essere stato adeguatamente informato sulle regole comportamentali ed etiche che la Società ha adottato, ivi comprese quelle contenute nel presente Modello e che egli farà proprie nello svolgimento dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica il periodo stabilito in sede di nomina e può essere rieletto, previa verifica esplicita del permanere dei requisiti di eleggibilità più sopra descritti e richiamati nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può essere revocato soltanto dal Consiglio di Amministrazione, previa informativa al Collegio Sindacale, in caso di:

1. sopraggiungere di una delle cause di incompatibilità di cui sopra;
2. inadempienza reiterata ai compiti previsti dal Modello;

3. inattività ingiustificata che abbia comportato l'applicazione di sanzioni interdittive per la Società.

L'Organismo di Vigilanza può rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni e cessa dall'incarico nel momento in cui tali dimissioni vengano accettate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero venga nominato altro componente in sostituzione.

8.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

1. vigilare sull'effettività del Modello affinché i comportamenti dei Destinatari rispettino le prescrizioni ivi contenute;
2. verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
3. esprimere la valutazione di cui al precedente paragrafo 7;
4. assumere ogni utile iniziativa affinché il Consiglio di Amministrazione di SIGEA S.p.A. mantenga aggiornato costantemente il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti normativi ed aziendali;
5. effettuare le verifiche ed i controlli previsti nel Modello a carico dell'OdV.

A livello più operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

1. verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato allegata al Modello, al fine di proporre all'azienda di realizzare il necessario adeguamento in sede di aggiornamento del Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono segnalate, da parte del *Management* e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato. Le comunicazioni vengono inviate per iscritto (anche tramite posta elettronica);
2. effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale, comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento dell'effettività del Modello ed in particolare a verificare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano applicati adeguatamente.
3. sulla base di tali verifiche, predisporre annualmente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, che evidenzi le attività eseguite, i risultati delle verifiche, le eventuali azioni correttive suggerite e il loro stato di avanzamento.
4. coordinarsi con il personale della Società e con il personale di Italiana Petroli S.p.A. impegnato nelle attività oggetto del contratto di servizio infragruppo (anche attraverso apposite riunioni):
    - per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare i dipendenti della Società devono comunicare all'Organismo di Vigilanza eventuali tipologie di rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni di cui l'Organismo di Vigilanza non sia ancora venuto a conoscenza;
    - per tenere sotto controllo il profilo di rischio delle attività svolte all'interno della

Società e la loro evoluzione al fine di realizzare un costante monitoraggio;
- per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- per garantire che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente.

5. raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
6. promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione, coordinandosi con la competente Funzione di Italiana Petroli S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza può altresì:

- sollecitare i dipendenti della Società al rispetto del Modello;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo quanto previsto al paragrafo 8.3 della presente Parte Generale.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, nei limiti della normativa vigente, può contattare tutti i dipendenti ed ha libero accesso a tutta la documentazione societaria, nonché ha la possibilità di acquisire direttamente dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni non possono essere in alcun caso sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso tenuto a svolgere un'attività di riscontro sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo di Amministrazione approva, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, una dotazione annuale di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività dell'Organismo medesimo.

In ogni caso, in considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, può avvalersi del supporto sia delle risorse interne sia di consulenti esterni di sua scelta.

Nelle riunioni periodiche, l'OdV invita il DPO al fine di condividere le tematiche di *compliance* integrata nell'ottica di un sistema integrato di gestione dei rischi.

8.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari

Nei confronti del Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:

1. inviare il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
2. comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività svolte;
3. relazionare per iscritto, almeno annualmente, in merito alle proprie attività e, in particolare, in merito all'attuazione del Modello da parte di SIGEA S.p.A., nonché in merito alla verifica sugli atti e sulle procedure di cui al successivo capitolo secondo le modalità ivi previste;

4. comunicare per iscritto eventuali violazioni del Modello di cui sia stato informato o che abbia direttamente riscontrato e che non siano già a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza inoltre deve:

1. fornire anche al Collegio Sindacale la relazione annuale in merito alle proprie attività;
2. contribuire al processo di formazione e di informazione nei confronti del personale con le modalità indicate nel successivo capitolo;
3. fare richiesta espressa di incontrare, quando lo ritiene necessario, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, nella persona dei rispettivi Presidenti, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a specifici eventi critici. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non possono rifiutarsi senza validi motivi.

L'Organismo di Vigilanza può, infine, valutando le singole circostanze:

1. comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai dipendenti interessati, che comunicano all'Organismo di Vigilanza il piano delle azioni di miglioramento con i relativi interventi predisposti; in tale eventualità, copia della comunicazione viene inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. segnalare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di:
    - fornire alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari tutte le informazioni a sua disposizione;
    - evitare il ripetersi dell'accadimento, dando al riguardo le opportune indicazioni.

Nel più breve tempo possibile, l'Organismo di Vigilanza comunica per iscritto gli accadimenti indicati al punto 2 al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale e richiede contestualmente il supporto dei dipendenti e/o delle Funzioni di Italiana Petroli S.p.A. in grado di collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedirne il ripetersi.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale qualora la violazione sia riferibile ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
Gli eventuali incontri tra l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

8.4. Verifiche periodiche - monitoraggio

L'Organismo di Vigilanza, avvalendosi della Funzione Audit & Security di Italiana Petroli S.p.A. ovvero di un consulente, si attiverà con specifiche attività di *audit* sulla realtà di SIGEA S.p.A. con:

1. interventi "a piano";
2. interventi mirati in caso di:
    - specifica richiesta formulata da parte degli Organi sociali;
    - indizi di situazioni a rischio derivanti dal flusso informativo operante

nell'ambito del Modello Organizzativo predisposto;

- segnalazioni di situazioni a rischio.

Nella predisposizione degli interventi "a piano", l'Organismo di Vigilanza tiene conto dei seguenti indici di sensibilità:

1. coinvolgimento pregresso della funzione in fatti reato di cui al Decreto;
2. grado di regolamentazione del processo tramite procedure;
3. valutazione dei fattori di rischio;
4. innovazione dei profili di *business* o criticità della funzione rispetto agli stessi.

Sulla base di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza predispone il rapporto annuale che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere.

9. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, devono essere trasmesse per iscritto (anche tramite posta elettronica) all'Organismo di Vigilanza, da parte dei Destinatari, tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo:

1. le criticità che possano essere significative ai fini della corretta applicazione del Modello, emerse dalle attività di controllo di primo e/o secondo livello;
2. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche eventualmente nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
3. comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
4. richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
5. notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza - nell'ambito dei procedimenti disciplinari svolti - delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di alcuno dei reati di cui al Decreto ovvero si riferiscano al Sistema Disciplinare;
6. notizie relative a significativi cambiamenti organizzativi;
7. mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio in relazione ad alcuno dei reati di cui al Decreto;
8. violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro;
9. eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale o della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società, e in ogni caso le relazioni periodiche inviate da questi enti all'azienda

In ogni caso, le persone identificate nelle parti speciali del presente Modello inviano periodicamente all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi previsti nelle parti speciali stesse e nel riepilogo riportato in allegato e tengono a disposizione per le eventuali verifiche la documentazione di supporto.

I responsabili di ciascuna Direzione/Funzione inviano all'Organismo di Vigilanza un *report* semestrale compilando apposita scheda circa lo stato di applicazione dei controllo di primo e secondo livello.

Tutti i Destinatari hanno il dovere d'informare l'Organismo di Vigilanza su qualunque fatto o comportamento sanzionabile quale reato previsto come presupposto dal Decreto o, in ogni caso, non in linea con il Modello.

I *report* e la documentazione rilevante ai fini del rispetto del Decreto sono conservati agli atti, da parte dell'Organismo di Vigilanza per un periodo di cinque anni e dovranno essere oggetto di "passaggio di consegne" in caso di avvicendamento.

10. SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In applicazione della procedura "Segnalazione violazioni Codice di comportamento e leggi, norme e regolamenti (anche interni)" è stato creato un canale di comunicazione "dedicato", tale da agevolare il processo di comunicazione da parte dei soggetti che vengano in possesso delle informazioni di cui sopra, nonché di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con il Modello e/o il Codice Etico.

Le segnalazioni possono essere effettuate in modalità informatica, mediante il portale per le segnalazioni whistleblowing, utilizzando il link disponibile sul sito internet www.gruppoapi.com. In alternativa possono essere trasmesse al canale tradizionale di posta ordinaria all'indirizzo:
SIGEA S.p.A.
all'att. dell'Organismo di Vigilanza
Via Girolamo Gastaldi, 10
16163 GENOVA.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed assicura che i segnalanti non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e fa in modo che sia tutelata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le segnalazioni di violazioni non possono in nessun caso comportare ritorsioni a carico dei soggetti segnalanti, né discriminazioni di alcun genere per motivi da collegarsi alla segnalazione.

Si provvederà all'applicazione di sanzioni a carico di coloro i quali, all'interno dell'azienda si rendessero responsabili di comportamenti ritorsivi, discriminatori e/o vessatori a carico degli autori di segnalazioni di illeciti.

È vietato a tutti i dipendenti segnalare violazioni e/o illeciti falsi, infondati abusando del diritto di segnalazione ad essi garantito.

Si provvederà all'applicazione di congrue sanzioni a carico di coloro i quali, all'interno dell'azienda abusando del potere/dovere di segnalazione, forniscano indicazioni false o infondate sulla commissione di illeciti e/o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può assumere informazioni direttamente dall'autore della segnalazione e/o dal responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime.

11. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

11.1 Premessa

Ai fini dell'efficacia del Modello, SIGEA S.p.A. ritiene necessario garantire un'adeguata conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti dei componenti degli organi societari e di tutti i dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la Società.
Detto obiettivo riguarda tutte le risorse rientranti nelle categorie anzidette, siano esse già presenti in azienda siano esse di futuro inserimento. Il livello di formazione ed informazione è attuato con modalità specifiche ed appropriate in relazione alla funzione svolta dai Destinatari.
L'attività di formazione ed informazione è curata dalla Funzione competente di Italiana Petroli S.p.A. in base al contratto di servizi infragruppo, che si avvale del contributo dell'Organismo di Vigilanza che esprime un parere vincolante sulla scelta dei contenuti proposti.

Qualora, invece, la Funzione competente di Italiana Petroli opti per l'affidamento in *outsourcing*, in tutto od in parte, dell'attività di formazione, all'Organismo di Vigilanza è riconosciuto il potere di:

1. esprimere un parere vincolante sulla scelta dei soggetti da parte della Funzione competente di Italiana Petroli per l'erogazione del servizio;
2. indicare eventuali soggetti cui assegnare l'incarico per le attività formative ed informative;

La partecipazione all'attività formativa secondo le modalità e tempistiche definite dalla Società è obbligatoria: l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare. All'esito dei corsi di formazione relativi al D.Lgs. 231/2001 ed alle previsioni del Modello e del Codice Etico è prevista l'esecuzione di un test di apprendimento: l'OdV ha cura di esaminare i risultati dei *test* e di monitorare la partecipazione del personale invitato, provvedendo – laddove necessario - anche ad organizzare eventuali sessioni di recupero per gli assenti giustificati.

In particolare, la formazione e l'informazione saranno effettuate secondo le modalità che seguono.

11.2 Componenti degli organi sociali, dirigenti e personale munito di poteri di rappresentanza

La formazione dei componenti degli organi sociali, del personale dirigente e/o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza avviene attraverso seminari in aula che sono ripetuti almeno

triennalmente o attraverso modalità informatica sulla rete intranet aziendale. Quale strumento di comunicazione ed informazione, è predisposta una specifica sezione del sito *intranet* di Italiana Petroli S.p.A. nonché altri strumenti di comunicazione interna quali, ad esempio, la diffusione di comunicati informativi e la pubblicazione di articoli sul giornale aziendale. L'attività di formazione periodica viene svolta avendo cura di rispettare i seguenti contenuti minimi:

1. esplicazione delle prescrizioni del Decreto, in particolare: i reati previsti e considerati di particolare rilievo rispetto alle attività svolte dalla Società, le sanzioni previste, i Destinatari, le condizioni per la contestazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, l concetto di "condizione esimente" con particolare attenzione ai concetti di "Modello", "Organismo di Vigilanza", "elusione fraudolenta del Modello" e di "adeguata vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza;
2. esame delle caratteristiche e delle finalità del Modello, e, in particolare, dei criteri di comportamento da seguire nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio al fine di evitare la commissione dei reati ivi previsti;
3. indicazione dei Destinatari, delle modalità di diffusione, dei principi e valori contenuti nel Codice Etico;
4. descrizione dei requisiti, della composizione e delle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza con specifica indicazione degli strumenti messi a disposizione per eventuali segnalazioni;
5. indicazione dei destinatari del sistema sanzionatorio e delle modalità con le quali è stabilita l'entità della sanzione da comminare in caso di violazione, infrazione, imperfetta o parziale applicazione del Modello.

Quanto sopra costituisce una formazione di base cui potranno essere aggiunti contenuti specifici, definiti caso per caso secondo la necessità, anche con riferimento a categorie mirate di destinatari o temi specifici di particolare rilievo.

11.3 Altro personale

La formazione di base della restante tipologia di personale avviene tramite *e-learning*, curato dalla Funzione competente di Italiana Petroli sentito l'Organismo di Vigilanza, rispettando i contenuti minimi della formazione di base previsti nel paragrafo precedente.

11.4 Personale neo assunto

La formazione del personale neo assunto di SIGEA S.p.A. avviene secondo i criteri previsti nel presente capitolo. In considerazione della possibile asimmetria tra momento dell'inserimento in azienda ed erogazione dei corsi pianificati, ai neo assunti viene subito fornita copia del Codice Etico e un'informativa sul Modello di Organizzazione e Gestione (Parte Generale e Speciale), che deve essere restituita alla Funzione competente di Italiana Petroli per presa visione ed accettazione.
La formazione di base deve comunque essere svolta da ogni neo assunto entro 60 giorni dall'inserimento nell'organico.

11.5 Informativa a collaboratori esterni

I Destinatari non dipendenti sono invitati a rilasciare, a cura della funzione contrattualmente interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico, con l'impegno ad osservarne le prescrizioni e a non tenere condotte suscettibili di comportare il coinvolgimento della Società in fatti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

11.6 Aggiornamenti formativi

Gli interventi di formazione sono rinnovati in caso di interventi normativi che estendano la responsabilità dell'ente anche ad ulteriori reati precedentemente non contemplati dal D.Lgs 231/2001 e in ogni caso, ove vi siano significativi mutamenti organizzativi della Società.

12. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

12.1. La funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (da commisurarsi alla tipologia della infrazione e comunque dotate di una funzione di deterrenza) da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta di cui al Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *e*) del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

Il sistema disciplinare, diffuso al personale tramite idonei strumenti (*intranet*, affissione in bacheca, ecc.), è stato redatto sulla base delle previsioni contenute nel contratto collettivo del settore Energia e Petrolio ed è ispirato ai seguenti principi:

1. è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari (per il che, la parte disciplinare in senso stretto è quella che riguarda i dipendenti, mentre la sanzionatoria riguarda i terzi; insieme le due parti sono denominate "sistema disciplinare") e tiene conto di comportamenti recidivi;
2. individua esattamente le sanzioni da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, delle prescrizioni contenute nel Modello oppure nelle procedure richiamate dal Modello stesso, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e delle prescrizioni normative applicabili;
3. prevede una procedura di accertamento delle suddette violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché una apposita procedura di irrogazione delle applicabili sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il presente sistema disciplinare è rivolto:

1. al personale della Società;

2. a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di Italiana Petroli S.p.A. concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività della Società in esecuzione del contratto di servizi infragruppo, compresi i consulenti e gli altri collaboratori esterni comunque denominati.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni, ognuna da riferire alla particolare categoria dei soggetti destinatari, tenuto conto del particolare *status* giuridico dei diversi soggetti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari o contrattuali prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore dell'infrazione, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da SIGEA S.p.A. in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

Il sistema disciplinare è reso pubblico e diffuso a cura della Funzione competente di Italiana Petroli S.p.A.

E' affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di monitorare l'osservanza e la corretta applicazione del Sistema Disciplinare in caso di violazioni rilevanti ai fini del D.lgs 231/2001 nonché, di informare il Consiglio di Amministrazione della Società affinché provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso, qualora lo ritenesse necessario ai fini della migliore efficacia del Modello.

12.2 Sistema disciplinare nei confronti dei dipendenti

La violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle singole regole di condotta di cui al presente Modello, da parte dei dipendenti di SIGEA S.p.A. costituisce un illecito disciplinare sanzionabile alla stregua di quanto segue.

Ai fini del presente sistema disciplinare, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti della Società che non rivestono la qualifica di Dirigenti - nel rispetto comunque delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito lo "Statuto dei Lavoratori"), dell'articolo 55 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Energia e Petrolio (di seguito il "CCNL"), nonché delle eventuali normative speciali, anche pattizie, applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL e, segnatamente, quelli di cui all'articolo 55 dello stesso.

Più precisamente, ai fini del presente Sistema Disciplinare i provvedimenti disciplinari irrogabili possono consistere in:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad 8 giorni lavorativi;
4. licenziamento.

Fermi restando gli obblighi di SIGEA S.p.A. nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dalle eventuali normative speciali applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di SIGEA S.p.A. ai fini del presente Sistema Disciplinare, in quanto ritenuti e riconosciuti da SIGEA S.p.A. stessa come illeciti disciplinari, sono:

1. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che non costituiscano fattispecie penalmente rilevanti;
2. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello stesso, dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
3. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello stesso, dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, che abbiano determinato il coinvolgimento di SIGEA S.p.A. nell'ambito di un procedimento per la responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, è punito con sanzione non inferiore a:

- richiamo verbale, il lavoratore che commetta l'infrazione di cui al punto 1;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, il lavoratore che commetta l'infrazione di cui al punto 2;
- licenziamento, il lavoratore che commetta l'infrazione di cui al punto 3.

In ogni caso, le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto gli effetti cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto. Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso di tre anni comporta automaticamente l'applicazione della sanzione immediatamente più grave.

E' affidato alla Funzione competente di Italiana Petroli S.p.A. il compito di fornire supporto al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di datore di lavoro, nelle operazioni di accertamento e di irrogazione delle suindicate sanzioni. A tal fine, la stessa si avvarrà dell'ausilio dell'Organismo di Vigilanza che sarà chiamato ad esprimere un parere non vincolante. Tuttavia, qualora la Funzione competente di Italiana Petroli dovesse assumere una decisione non conforme al suddetto parere, dovrà motivarne le ragioni.

La funzionalità della procedura di accertamento e di comminazione prescinde dalla pendenza di un eventuale procedimento penale.

12.3 Sistema disciplinare nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria tra il lavoratore ed il datore di lavoro. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno delle società ma anche all'esterno ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato.
Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e del Codice Etico e l'obbligo di farne rispettare i contenuti sono elementi essenziali del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Le suddette infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di datore di lavoro secondo quanto previsto per i dirigenti nel CCNL applicato.
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente, dal CCNL dirigenti aziende industriali e da eventuali accordi aziendali inerenti i dirigenti.

12.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso le Istituzioni, i dipendenti, gli azionisti ed il pubblico. La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l'OdV informerà tempestivamente e formalmente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Analogamente, in caso di violazione, da parte di membri del Collegio Sindacale, dei principi previsti dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l'OdV informerà tempestivamente e formalmente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno ad assumere tutte le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

12.5 Sanzioni nei confronti dei *partner*

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, i seguenti comportamenti sono sanzionabili nei confronti dei *partners* della Società:

1. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che, pur non costituendo fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono violazioni del Codice Etico;
2. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;

3. violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali che abbiano determinato l'esercizio dell'azione penale nei confronti di SIGEA S.p.A.

In particolare, ai fini del presente Sistema Disciplinare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei *partner* sono:

- richiamo scritto al rigoroso rispetto delle regole di condotte infrante (sempre applicabile);
- attivazione delle specifiche clausole negoziali inserite nei relativi contratti con cui vengono regolate le conseguenze di simili infrazioni avuto riguardo anche al danno subito dalla Società in conseguenza del fatto (ad esempio: a) clausole con le quale si preveda che la violazione di cui al punto 2) costituisce grave inadempimento del contratto; b) clausole risolutive espresse per violazione di cui al punto 3).

Per quanto riguarda la procedura di accertamento di simili infrazioni e del successivo richiamo scritto oppure dell'attivazione delle citate clausole, l'Organismo di Vigilanza verifica che la funzione referente abbia contestato il fatto all'autore dell'infrazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati emanando contestuale richiamo scritto alla stretta osservanza delle regole di condotta infrante con formale atto di messa in mora, con invito a porre rimedio all'accertata infrazione, ovvero risolvendo il rapporto contrattuale.

Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito da SIGEA S.p.A. a seguito di simili infrazioni.

13. ATTIVITÀ OPERATIVE DI COORDINAMENTO TRA L'O.D.V. DI SIGEA S.P.A. E L'ODV DELLA CONTROLLANTE ITALIANA PETROLI S.P.A.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alla Società riguardo all'attuazione del proprio Modello in relazione alle proprie attività sensibili e ferma restando la competenza primaria del proprio Organismo di Vigilanza ad esercitare i relativi controlli secondo le procedure/regole descritte, l'Organismo di Vigilanza della controllante Italiana Petroli S.p.A. può dare impulso e coordinare l'attività diretta all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 all'interno della Società, coordinandosi con l'OdV di quest'ultima.

In particolare, potranno essere organizzati dei tavoli di lavoro con l'obiettivo di realizzare un coerente sistema di controlli e porre in essere specifiche azioni di controllo finalizzate ad assicurare l'efficacia del Modello all'interno della Società nonché, al fine di esaminare gli eventuali fattori problematici eventualmente emersi nel corso delle attività, la completezza ed adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, gli aggiornamenti normativi, le eventuali violazioni del Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza della Società può avvalersi dell'OdV di Italiana Petroli S.p.A. come supporto nell'organizzazione e nella pianificazione delle proprie attività, delle verifiche da effettuare e dei programmi formativi da attuare nonché, chiedere allo stesso informazioni in relazione all'adozione, all'implementazione ed all'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, allo svolgimento delle attività di vigilanza e di formazione ed ogni altra informazione ritenuta

utile o necessaria per la corretta applicazione del Modello e della disciplina del D.Lgs. 231/2001.

14. PRINCIPI, VALORI ETICI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Etico (all. 1 al presente Modello) che esprime i principi e i valori che connotano la cultura d'impresa di tutte le Società del Gruppo, SIGEA S.p.A. intende ribadire la sussistenza dell'obbligo per tutti i Dipendenti di osservare scrupolosamente le regole di comportamento sotto enucleate. Dette regole hanno una funzione immediatamente precettiva e, per quanto ivi non espressamente normato, integrativa delle procedure interne richiamate nelle Parti Speciali del Modello.

SIGEA S.p.A. non giustifica alcun comportamento che, seppure compiuto nel suo interesse e/o a suo vantaggio, contrasti con i principi e valori etici del Codice, con le regole di seguito esposte, con le procedure che disciplinano tutte le attività aziendali e, in generale, con le previsioni del Modello. In ogni caso la violazione di dette regole determinerà la applicazione delle sanzioni disciplinari in conformità al CCNL e al presente Modello.

SIGEA S.p.A., nei rapporti con i terzi, darà corso alla immediata risoluzione del contratto qualora gli stessi pongano in essere, nel corso, in ragione o in conseguenza del rapporto, comportamenti contrari alle regole, ai principi e ai valori cui si ispira nell'agire aziendale anche quando il partner o collaboratore ritenga di agire nell'interesse o a vantaggio di SIGEA S.p.A..

14.1 Norme generali di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

SIGEA S.p.A. esige che i propri dipendenti tengano comportamenti corretti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. È quindi fatto divieto di praticare qualsivoglia forma di corruzione, favoritismi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette anche attraverso promesse di vantaggi personali, nei confronti di qualunque soggetto appartenente alla Pubblica Amministrazione.

È fatto divieto di fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni rilevanti.

14.2 Norme generali di comportamento nei rapporti commerciali

Nei rapporti commerciali con privati e Partner in genere, è vietato fornire informazioni e/o documenti non rispondenti al vero o che omettano notizie rilevanti secondo la natura dell'affare.

14.3 Norme generali di comportamento nella redazione dei bilanci e dei documenti contabili

È fatto obbligo di redigere e tenere le scritture contabili in conformità alle previsioni normative. I bilanci devono contenere informazioni veritiere ed è fatto obbligo di rispettare i principi contabili nell'inserimento delle cd. valutazioni. I rapporti con le Autorità Pubbliche di vigilanza, il Collegio Sindacale, i Soci o la Società di Revisione devono essere improntati a criteri di trasparenza, collaborazione e verità.

14.4 Conflitti di interesse

È fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di rendere noto qualsiasi conflitto di interesse che sia sorto o possa sorgere in relazione ad uno o più affari. Le comunicazioni dovranno essere precise e dovranno specificare la natura, i termini e l'origine del vantaggio o potenziale vantaggio. In attesa delle valutazioni e decisioni societarie sul punto, gli interessati, siano essi Amministratori o Dipendenti, dovranno astenersi dal compiere qualsiasi operazione.

14.5 Tutela del capitale sociale e dei creditori

È vietato a tutti gli esponenti aziendali di compiere atti simulati o fraudolenti al fine di influenzare la maggioranza dei soci falsando il libero formarsi della volontà dell'assemblea in sede deliberante.

È vietato porre in essere condotte finalizzate alla realizzazione di operazioni illecite sulle azioni o quote sociali anche delle altre Società del gruppo.

È fatto divieto agli Amministratori di effettuare operazioni societarie o sul capitale al fine di cagionare danni ai creditori.

14.6 Norme generali di comportamento nella gestione dei pagamenti

È fatto obbligo di rispettare la normativa vigente e le procedure interne in materia di pagamenti, utilizzo e circolazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. È fatto obbligo di garantire la tracciabilità di tutti i pagamenti.

I rapporti e le transazioni infragruppo devono essere adeguatamente regolamentati in forma scritta e i flussi di denaro da o verso altre Società del Gruppo devono essere tracciati e trovare giustificazione nel contratto.

14.7 Norme generali di comportamento per il contrasto al terrorismo

È vietata qualsiasi condotta idonea ad integrare atti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento ovvero di finanziamento, diretto o indiretto, di associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

14.8 Norme generali di comportamento per la salvaguardia dell'ambiente

È fatto obbligo di rispettare le previsioni normative in materia di tutela dell'ambiente e di operare al fine di evitare o comunque ridurre l'impatto dell'attività aziendale sull'ambiente.

14.9 Norme generali di comportamento per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

È fatto obbligo di rispettare le norme di legge e tutte le procedure interne finalizzate a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei ruoli, della mansioni e delle responsabilità a ciascuno assegnate nell'ambito delle misure organizzative adottate da SIGEA S.p.A. per una efficace tutela dei lavoratori dai rischi che possano insorgere nello svolgimento delle loro attività.

14.10 Norme generali di comportamento nell'utilizzo delle tecnologie informatiche

È fatto obbligo di utilizzare le tecnologie informatiche e i dispositivi informatici forniti alla

popolazione aziendale nel rispetto delle procedure che ne regolamentano gli usi e, comunque, esclusivamente per finalità lecite connesse allo svolgimento della attività lavorativa.

14.11 Norme generali di comportamento per il contrasto del riciclaggio

È fatto obbligo di rispettare la normativa e le procedure interne finalizzate alla prevenzione del riciclaggio. Sono vietate le condotte che direttamente o indirettamente possano integrare forme di collaborazione con associazioni criminose in genere e di stampo mafioso. È inoltre vietata ogni operazione che possa concretizzarsi in un utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché qualunque attività e/o forma di riciclaggio.

14.12 Norme generali di comportamento nei rapporti con l'autorità giudiziaria

È vietato qualunque comportamento che possa rivelarsi di intralcio alla giustizia. I rapporti con l'Autorità Giudiziaria devono essere improntati a criteri di collaborazione, verità e trasparenza.

14.13 Risorse umane

È vietata ogni forma di discriminazione nei confronti dei Dipendenti per ragioni politiche, sindacali, religiose, razziali, di lingua, di nazionalità, di sesso e di condizioni di salute. È fatto obbligo di rispettare la normativa giuslavoristica e le procedure interne nella gestione delle Risorse Umane, anche nei rapporti con fornitori, appaltatori o partner.

14.14 Tutela della concorrenza e dei consumatori

È fatto obbligo di gestire gli affari e le operazioni societarie nel rispetto della normativa e delle procedure interne a tutela della libertà di concorrenza, del consumatore e del diritto d'autore.

14.15 Tutela della privacy e della riservatezza

È fatto obbligo di rispettare la normativa e le procedure interne a tutela del diritto alla privacy e alla riservatezza. Le informazioni e i dati anche di carattere non personale devono essere trattati dalle persone a ciò autorizzate nel rispetto della suddetta normativa.